



Istituto Comprensivo Statale SPERONE – PERTINI

Via Nicolò Giannotta, 4 – 90121 – PALERMO
www.scuolasperone.it – E.mail.: PAIC8AT00X@istruzione.it



REGOLAMENTO PER LE SEDUTE DEL C.d.I.

Art. 1

Convocazione ordinaria

1. La convocazione dell'organo collegiale deve essere disposta con un preavviso di massima non inferiore ai 5 gg. rispetto alla data della riunione. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale, mediante affissione all'albo e pubblicazione nel sito dell'Istituto di apposito avviso. Tale convocazione viene trasmessa al genitore consigliere tramite il figlio alunno della scuola. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 2

Convocazione d'urgenza

1. La convocazione dell'organo collegiale viene disposta di norma con un preavviso di 5 gg., ma, in caso d'urgenza, può essere disposta anche 24 h prima rispetto alla data della riunione.
2. Il carattere d'urgenza deve essere riconosciuto dal Presidente e deve risultare dall'avviso di convocazione. Tale convocazione sarà preceduta, per quanto possibile, da una comunicazione telefonica.

Art. 3

Modalità di convocazione

1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza del consiglio stesso.
2. Il C.d.I. si può riunire anche per autoconvocazione su richiesta di 1/3 dei componenti.

Art. 4

Prima convocazione

1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal D.S..

Art. 5

Elezione del Presidente e del vice Presidente

1. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal D.S. ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso il Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nelle prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 6

Relazione annuale

1. La relazione annuale del consiglio d'istituto al C.S.A. e al consiglio scolastico provinciale, prevista dal D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo organo. La relazione, firmata dal Presidente del C.d'I. e dal Presidente della giunta esecutiva, è inviata al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione, dal D.S..

Art. 7

Pubblicità degli atti

1. La pubblicità degli atti del C.d'I. deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto e nel sito dell'Istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. La pubblicazione avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e, per

lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da pubblicare è consegnata al D.S. dal segretario del consiglio.

2. I consiglieri hanno il diritto di prendere visione degli atti preparatori della Giunta e di tutti gli atti ed i documenti contabili ed amministrativi necessari all'esercizio del loro mandato. L'accesso agli atti verrà regolato dal D.S.G.A.

Art. 8

Modalità di funzionamento

1. I consiglieri possono richiedere la trattazione di argomenti da aggiungere all'O.d.G. in apertura di seduta con la maggioranza dei presenti, con la stessa maggioranza può essere fatta richiesta di differire la deliberazione dell'argomento aggiunto all'O.d.G. , al giorno seguente.
2. Può essere richiesta l'inversione della discussione degli argomenti all'O.d.G. , essa viene accordata a maggioranza dei presenti.
3. Alla presentazione degli argomenti fatta dalla giunta o dal consigliere proponente, seguirà il dibattito. I consiglieri possono intervenire, in ordine di richiesta, per un tempo massimo di 5^m. L'intervento deve concludersi con una proposta chiara e sintetica che possa essere messa ai voti.
4. Ciascun consigliere può intervenire una seconda volta per un tempo limite di 3^m, rispettando il turno degli interventi.
5. I consiglieri che intendono astenersi dalla votazione debbono farne dichiarazione prima dell'inizio della votazione stessa, possono sinteticamente esporne i motivi. (determinazione quorum votanti).
6. La presenza del quorum necessario alla validità della seduta si verifica dopo 15^m dall'orario stabilito, a meno che il Consigliere che prevede di attardarsi non ne dia comunicazione, in tal caso può essere aspettato.
7. Non è ammesso sotto pretesto alcuno, ritornare su una discussione chiusa o discutere ed apprezzare i voti dell'assemblea, nè riaprire la discussione durante la votazione.
8. Il Presidente può decidere di far ripetere la votazione, soltanto se durante la stessa, si manifestino irregolarità o inconvenienti di natura formale.
9. Non è consentito al consigliere sopraggiunto tardivamente ai lavori, richiedere di ritornare su argomenti già discussi, ne su deliberazioni già prese.
10. Qualora i lavori del consiglio dovessero prolungarsi oltre le 2 h e 30' dall'inizio della seduta, a richiesta formalizzata di uno solo dei consiglieri, i lavori vengono aggiornati al giorno successivo.

11. Il Presidente ha facoltà di allontanare chiunque disturbi ed impedisca il regolare funzionamento dell'organo collegiale.

Art. 9

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda in ordine: al T.U. della P.I., al regolamento dell'Assemblea Regionale Siciliana ed al regolamento del Consiglio del comune di Palermo